

Roma, 24 settembre 2026

Circolare n. 3/2026

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

Via PEC – Via e-mail

Oggetto: Adempimenti amministrativi - Aggiornamenti

Gentili Presidenti,

a seguito di richieste da parte degli Ordini Provinciali, con la presente circolare si intendono fornire dei chiarimenti in merito agli adempimenti amministrativi relativi al *Censimento Istituzioni Pubbliche 2025 ed.2026* che fa capo all'ISTAT, al *Censimento del patrimonio ICT delle pubbliche amministrazioni* che fa capo all'AGID, e all'estensione del controllo, all'atto del pagamento, della *verifica inadempimenti* ai Professionisti e ai dipendenti.

Nel fornire i chiarimenti richiesti, si è tenuto conto, in particolare, del parere Prof. Avv. Giuseppe Colavitti del gennaio 2024 (che si rimette in allegato), elaborato a seguito della modifica dell'art. 2, comma 2 bis, DL n. 101/2013 (D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito in legge 10 agosto 2023, n. 101)¹, nonché delle considerazioni rispetto all'aspetto "dimensionale" dell'Ordine Provinciale, che spesso rende l'adempimento inattuabile, e di "opportunità".

È bene ribadire che tali indicazioni sono frutto di valutazioni che la Federazione ha espresso in seno al proprio Comitato Centrale e che non sono vincolanti per gli Ordini Provinciali, i quali, nella propria totale autonomia, come più volte ribadito, possono decidere diversamente, consapevoli che la compattezza è l'unica strada per sostenere le proprie ragioni rispetto ad adempimenti amministrativi la cui logica mal si addice ad organizzazioni pubbliche come le Nostre.

¹ ".... Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali, ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente..."

1. Censimento Istituzioni Pubbliche 2025 ed.2026

La base normativa dell'adempimento è costituita dal Decreto Legislativo n. 322/1989. In particolare, l'art. 7 (Obbligo di fornire dati statistici) recita *“È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale”*.

Dal punto di vista formale, pertanto, si ricade espressamente nel caso previsto dal parere sopra richiamato e che quindi *“....Solo una menzione espressa degli enti professionali può dunque far scattare in capo ad essi obblighi e/o oneri previsti per altri soggetti pubblici....”*.

È bene ricordare che il comma 3) dell'articolo 7 sopra richiamato, dispone che *“Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria”* che il successivo art. 11 stabilisce andare da un minimo di Euro 516,46 ad un massimo di Euro 5.164,57.

Sulla scorta di quanto considerato, tenendo conto che in passato alcuni Ordini Provinciali inadempienti si sono visti comminare la sanzione e che le attività legate ad eventuali ricorsi possono risultare lunghe e, se le ragioni non vengono riconosciute, al rischio di un aggravamento della sanzione, la Federazione suggerisce di procedere con l'adempimento.

Nei fatti si tratta di una raccolta di dati statistici che l'Ordine Provinciale è in grado di fornire senza alcuna difficoltà.

L'ISTAT ha fornito guide e istruzioni per la compilazione del questionario raggiungibili al seguente link <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/censimenti/istituzioni-pubbliche/documentazione/> che ne facilitano, proprio perché emesse dal loro, le modalità di compilazione.

Il link per la compilazione del questionario è:

<https://identity.istat.it/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s2>.

Per dovere di trasparenza, si comunica che la Federazione, avendo fatto proprio il parere del Prof. Avv.to Colavitti con delibera del Comitato Centrale del 27 gennaio 2024, nel ribadire il concetto che tale adempimento non rientra, dal punto di soggettivo, nel perimetro degli adempimenti obbligatori, motiverà l'adempimento *“...nel quadro del principio di leale e volontaria collaborazione tra istituzioni pubbliche”*.

La scadenza per la compilazione del questionario è il 30 settembre ed ha periodicità biennale.

2. Censimento del patrimonio ICT delle pubbliche amministrazioni

La base normativa di riferimento è costituita dal comma 1-ter dell'articolo 33-septies del decreto-legge n.179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che recita *“... L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), effettua con cadenza triennale, anche con il supporto dell'Istituto Nazionale di Statistica, il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione”*. Il successivo comma 2 chiarisce che *“il termine CED è da intendere il sito che ospita uno o più sistemi informatici atti alla erogazione di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi*

erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al minimo comprende risorse di calcolo, apparati di rete per la connessione e sistemi di memorizzazione di massa”.

Il Comitato Centrale ha ritenuto tale adempimento applicabile per la Federazione, nel limite di quanto dichiarato dal comma 1) e il comma 2 bis) del decreto-legge n.179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (“...la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED)...”.... “...le amministrazioni pubbliche ...migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) verso l'infrastruttura di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura già esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4), avendo la stessa effettuato la migrazione dei dati al Polo Strategico Nazionale.

Rispetto all'applicabilità agli Ordini Provinciali, si fa presente che il requisito soggettivo è rappresentato dall'elenco delle pubbliche amministrazioni pubblicato dall'ISTAT entro la fine del mese di settembre di ogni anno e, “... comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”. Come evidenziato dal parere del Prof. Avv.to Colavitti, il solo riferimento al D.Lgs 165/2001 non è tale da far scattare l'automatismo, pertanto, ad interpretazione della FNOVI, tale adempimento non è direttamente applicabile agli Ordini Provinciali.

L'eventuale inadempimento non comporta sanzioni amministrative o pecuniarie dirette in caso di mancata compilazione del questionario.

La scadenza per la compilazione del questionario è il 30 settembre ed ha periodicità biennale

3. Verifica inadempimenti

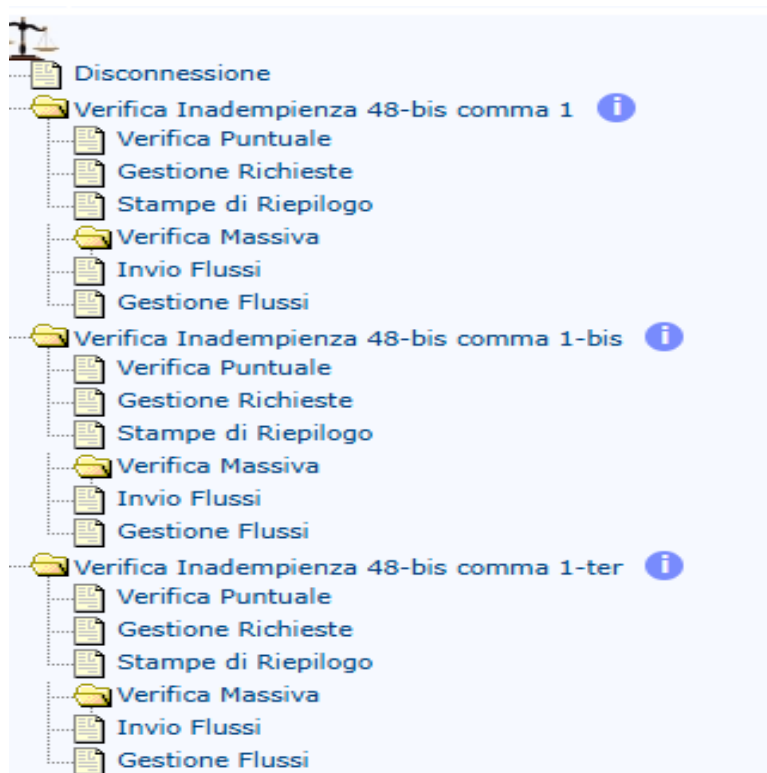
L'adempimento in questione ha origine dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (successivamente convertito dalla Legge n. 286/2006) che ha introdotto art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 con il quale si è previsto l'obbligo delle Pubbliche Amministrazioni, in caso di pagamenti di fatture superiori a € 10.000,00 (successivamente abbassato ad importi superiori a € 5.000,00), di controllare la regolarità esattoriale dei beneficiari prima di disporre mandati di pagamento sul portale <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/> (Servizio verifica inadempimenti).

La Legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene in modo significativo sulla disciplina, introducendo l'art. 48-bis e l'art. 48-ter al DPR 29 settembre 1973, n. 602. A seguito di questo intervento, la Pubblica Amministrazione deve estendere l'obbligo di verifica prima di emettere il mandato di pagamento:

- ai dipendenti, limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, anche al pagamento di importi superiori a € 2.500,00;
- ai liberi professionisti sempre, senza alcuna soglia minima di importo del compenso (fino a € 5.000,00, per la verifica si farà riferimento al 48-bis comma 1 ter, oltre, per la verifica si farà riferimento al 48-bis comma 1)

Per tali adempimenti si procede sempre tramite il portale <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/> e selezionando le relative opzioni (verifica

inadempimenti ex art. 48, verifica inadempimenti ex art. 48-bis, verifica inadempimenti ex art. 48 ter):



Come più volte richiamato, dato il riferimento della norma alle “Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001” si può ritenere che gli Ordini Professionali non rientrino nel perimetro soggettivo di applicazione della norma in ragione dell’art. 2, comma 2bis, DL 101/2013 (come modificato dal DL 75/2023) che stabilisce che «Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali, ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente». La possibilità del mancato adempimento si estende a tutto l’adempimento.

La norma non prevede sanzioni amministrative dirette in caso di inosservanza.

4. Conclusioni

In conclusione, l’analisi relativa all’applicabilità o meno di un adempimento amministrativo deve essere effettuata sempre tenendo conto dell’art. 2, comma 2 bis, DL n. 101/2013 (D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito in legge 10 agosto 2023, n. 101). Il parere più volte richiamato conferma quanto già evidenziato nella norma e quindi è un “rafforzativo” rispetto alla stessa.

Ciò non toglie che l’Ordine Provinciale nella sua autonomia decida, rispetto ad un determinato adempimento, di procedere o meno con la sua applicazione per le più svariate ragioni, che possono essere di “leale collaborazione” (ricorderete il caso dell’obbligo di comunicazione delle partecipate, per il quale si era seguito il principio dell’applicabilità con queste finalità. A seguito di successivi colloqui anche con la Corte dei Conti, tale adempimento non è più richiesto) o di natura “etica” o altre.

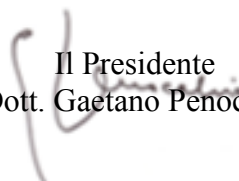
Vi informo fin da subito che non tutte le Federazioni/Consigli Nazionali hanno le stesse identità di vedute rispetto alla portata innovativa dell'art. 2, comma 2 bis, DL n. 101/2013 (D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito in legge 10 agosto 2023, n. 101), così come è possibile che vi siano Ordini Provinciali che non interpretano allo stesso modo delle rispettive Federazioni/Consigli Nazionali. È possibile pertanto che, laddove vi siano Ordini Provinciali che condividano la stessa sede e/o la stessa "segreteria di servizio", le interpretazioni delle rispettive Federazioni Nazionali siano difformi.

È importante sottolineare che la scelta di andare su una linea interpretativa piuttosto che su un'altra non ha solo una valenza amministrativo/burocratica (l'amministrativo in se è portato a valutarla in modo diverso) ma ha una valenza politica. Più e più volte abbiamo assistito e assistiamo ad interventi volti non solo a delimitare gli ambiti di "autonomia" finanziaria e patrimoniale degli Ordini Provinciali, ma anche ad ampliare una serie di adempimenti amministrativi che nulla hanno a che fare con la struttura ordinistica ancor di più quando le dimensioni sono minime.

Siamo Enti Pubblici, agiamo come organi sussidiari dello Stato (e in quanto tali riconosciuti dalla stessa Costituzione), non graviamo sul Bilancio dello Stato, rispettiamo le Leggi della Finanza Pubblica dove siamo espressamente richiamati e che ne qualificano l'azione amministrativa (Codice Appalti, D.Lgs 165/01, Anticorruzione,...), ma riteniamo che la mole di adempimenti il più delle volte sovrasta il nostro ruolo istituzionale, e le tante norme che impongono adempimenti ad "l'invarianza finanziaria" sono inapplicabili in quanto già siamo "invarianti". Alcune volte la nostra azione ha avuto successo (ad esempio le semplificazioni in tema di adempimenti ANAC, l'esclusione dall'adempimento delle partecipazioni, ...), altre volte un po' meno.

L'importanza è mostrarsi uniti e compatti, non per prepararsi a scontri istituzionali o altro, ma semplicemente per dimostrare coerenza nelle scelte perché tramite queste affermiamo la nostra Natura di Enti Pubblici non Economici di natura associativa, organi sussidiari dello Stato e dotati di autonomia economica finanziaria e patrimoniale.

Ringraziandoti per l'attenzione, restando a disposizione per quanto altro possa occorrere, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti


Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

Allegati: Parere obblighi PA